

# LOTTERIA DEGLI SCONTRINI: MODALITA' DI PARTECIPAZIONE E REQUISITI

☎ +39.0541.626348  
 ✉ info@studiotorroni.com  
 📍 Via Emilia n. 3009  
 Santarcangelo (RN)



## RIFERIMENTI NORMATIVI

- Art. 1, Legge n. 232/2016
- Provv. Agenzia Dogane 5.3.2020
- Comunicato stampa Agenzia Dog.

### **IN SINTESI:**

**A decorrere dal 1.02.2021 è previsto l'avvio della "Lotteria degli scontrini", ossia, la possibilità per i soggetti che acquistano beni / servizi presso esercenti che trasmettono telematicamente i corrispettivi all'Agenzia delle Entrate di partecipare all'estrazione a sorte di premi attribuiti nel quadro di una lotteria nazionale.**

Per poter partecipare alla lotteria l'acquirente (persona fisica "privato") deve fornire all'esercente il codice lotteria "abbinato" al proprio codice fiscale, precedentemente ottenuto accedendo al "Portale lotteria", ed in particolare alla sezione "Partecipa ora" tramite la quale è possibile generare tale codice.

Da parte dell'esercente è opportuno verificare la configurazione del proprio RT alla versione 7.0 delle specifiche tecniche del file dei dati da inviare all'Agenzia delle Entrate.

Nell'ambito delle misure volte a combattere la lotta al sommerso, incentivando i consumatori a richiedere il rilascio dello scontrino elettronico (documento commerciale), l'art. 1, commi da 540 a 544, Legge n. 232/2016 (Finanziaria 2017) ha introdotto la c.d. "Lotteria degli scontrini", ossia la possibilità per i contribuenti, persone fisiche maggiorenni residenti in Italia, che acquistano beni / servizi:

- fuori dall'esercizio di un'attività d'impresa / lavoro autonomo;
  - presso esercenti che trasmettono telematicamente i corrispettivi all'Agenzia delle Entrate;
- di **partecipare all'estrazione a sorte di premi** attribuiti nel quadro di una lotteria nazionale.

L'operatività della lotteria, originariamente fissata all'1.1.2020, è stata più volte prorogata, inizialmente all'1.7.2020 dal DL n. 124/2019, c.d. "Collegato alla Finanziaria 2020" e da ultimo all'1.1.2021 ad opera del DL n. 34/2020, c.d. "Decreto Rilancio".



# LOTTERIA DEGLI SCONTRINI: MODALITA' DI PARTECIPAZIONE E REQUISITI

Va evidenziato che:

A) per **partecipare all'estrazione**:

- il contribuente, al momento dell'acquisto e prima dell'emissione del documento commerciale, deve comunicare il **codice lotteria** (codice alfanumerico / a barre, abbinato al proprio codice fiscale) rilasciato dal Portale Lotteria disponibile sul sito Internet dell'Agenzia delle Dogane.
- l'esercente deve trasmettere all'Agenzia delle Entrate i dati della singola cessione / prestazione oltre al predetto codice;

B) i **premi attribuiti** nell'ambito della lotteria **non sono tassati** in capo al percipiente e sono esenti da qualsiasi prelievo erariale;

C) **in caso di rifiuto dell'esercente di acquisire il codice**, l'acquirente può **segnalare** tale circostanza nel citato Portale Lotteria. Le segnalazioni sono utilizzate dall'Agenzia delle Entrate e dalla Guardia di Finanza nell'ambito dell'attività di analisi del rischio evasione.

**Non tutti gli acquisti danno diritto a partecipare alla lotteria degli scontrini.** In particolare, nella prima fase di applicazione, sono esclusi gli acquisti:

- per i quali si intende fruire della detrazione / deduzione IRPEF (nel relativo documento commerciale è riportato il codice fiscale dell'acquirente);
- i cui dati vanno trasmessi al Sistema Tessera Sanitaria (STS);
- documentati da fattura elettronica.

Sono altresì **esclusi**, gli acquisti:

- di importo inferiore a € 1;
- effettuati online / e-commerce (verosimilmente in quanto esonerati dall'emissione del documento commerciale ai sensi del DPR n. 696/96).

## Adempimenti del cedente/prestatore

Il cedente / prestatore, al fine di consentire al cliente di partecipare alla "Lotteria degli scontrini", deve disporre di un **registratore telematico (RT) in grado**, anche mediante lettura ottica, **di acquisire il "codice lotteria"**, comunicato dal cliente al momento della memorizzazione dei dati dell'operazione, corrispondente con quello di effettuazione dell'operazione.

In particolare, sulla base di quanto stabilito dal citato Provvedimento 31.10.2019, modificato ad opera del Provvedimento 30.6.2020, **la configurazione del RT deve intervenire entro il 31.12.2020.**



### Nota bene

La configurazione del RT deve essere aggiornata alla **versione 7.0** delle specifiche tecniche del file dei dati da inviare all'Agenzia delle Entrate. In tale contesto gli esercenti stanno richiedendo / prenotando l'intervento del tecnico abilitato per l'aggiornamento del RT (non si esclude che l'aggiornamento sia possibile successivamente all'1.1.2021)..



# LOTTERIA DEGLI SCONTRINI: MODALITA' DI PARTECIPAZIONE E REQUISITI

In particolare, come desumibile dal citato Provvedimento 5.3.2020, l'Agenzia delle Dogane costituisce una banca dati, denominata Sistema Lotteria "alimentata" dai dati dei corrispettivi trasmessi all'Agenzia delle Entrate. In particolare, nella predetta banca dati sono memorizzati i seguenti dati:

- partita IVA e denominazione del cedente / prestatore;
- identificativo / progressivo completo del documento trasmesso;
- data e ora del documento;
- importo del corrispettivo, importo del corrispettivo pagato in contanti / con strumenti elettronici e importo del corrispettivo non pagato; O codice lotteria del cliente;
- data di trasmissione telematica dei corrispettivi di cui all'art. 2, D.Lgs. n. 127/2015 (ossia dell'"ordinario" invio telematico dei corrispettivi all'Agenzia delle Entrate).

**Ogni corrispettivo trasmesso genera un biglietto lotteria per ciascun Euro pagato, associato univocamente al documento commerciale mediante il relativo identificativo.**

Per corrispettivi di importo pari o superiore a € 1.000 sono generati al massimo 1.000 biglietti lotteria. Se l'importo speso è superiore a 1 €, l'eventuale cifra decimale superiore a 49 centesimi produrrà comunque un altro biglietto virtuale.

L'esercente deve comunicare all'Agenzia anche l'eventuale operazione di reso / annullo, relativo ai documenti commerciali "madre" con codice lotteria precedentemente trasmessi al sistema Lotteria. I documenti successivamente oggetto di reso / annullo, infatti, non danno diritto ai premi (l'estrazione di un codice lotteria abbinato ad uno di tali documenti è considerata nulla).

Si rammenta che:

Anche nel caso di un invio a buon fine il file può contenere segnalazioni riferite a uno o più documenti commerciali che saranno esclusi dalla lotteria;

l'esercente, tramite un'apposita funzione del portale "Fatture e Corrispettivi" può verificare i dati trasmessi (con esclusione del codice lotteria dell'acquirente / committente).

**Lo Studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.**

**Cordiali saluti**

TORRONI CONSULTING  
p a r t n e r s

+39.0541.626348

info@studiotorroni.com

Via Emilia n. 3009

Santarcangelo (RN)